

REPUBBLICA DI SAN MARINO

DECRETO CONSILIARE 30 aprile 2021 n.80

Noi Capitani Reggenti la Serenissima Repubblica di San Marino

Visto il combinato disposto dell'articolo 5, comma 3, della Legge Costituzionale n.185/2005 e dell'articolo 11, comma 2, della Legge Qualificata n.186/2005; Vista la delibera del Consiglio Grande e Generale n.12 del 26 aprile 2021; ValendoCi delle Nostre Facoltà; Promulghiamo e mandiamo a pubblicare:

APPROVAZIONE DELLA DICHIARAZIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 12 DEL PROTOCOLLO OPZIONALE ALLA CONVENZIONE SUI DIRITTI DEL BAMBINO CHE STABILISCE UNA PROCEDURA PER LE COMUNICAZIONI INDIVIDUALI

Articolo Unico

Piena ed intera esecuzione è data alla Dichiarazione (Allegato A) ai sensi dell'articolo 12 del Protocollo opzionale alla Convenzione sui diritti del bambino che stabilisce una procedura per le comunicazioni individuali, fatto a New York il 19 dicembre 2011.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 30 aprile 2021/1720 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI Gian Carlo Venturini – Marco Nicolini

> IL SEGRETARIO DI STATO PER GLI AFFARI INTERNI Elena Tonnini

Dichiarazione ai sensi dell'articolo 12 del Protocollo Opzionale alla Convenzione sui diritti del bambino che stabilisce una procedura per le comunicazioni individuali (OP-CRC-IC)

La Repubblica di San Marino dichiara, ai sensi dell'articolo 12 del Protocollo Opzionale alla Convenzione sui diritti del bambino che stabilisce una procedura per le comunicazioni individuali, di riconoscere la competenza del Comitato sui diritti del bambino a ricevere ed esaminare comunicazioni nelle quali uno Stato parte sostiene che la Repubblica di San Marino non adempie agli obblighi derivanti dalla Convenzione sui diritti del bambino, dal Protocollo opzionale alla Convenzione sul traffico di bambini, la prostituzione infantile e la pornografia infantile o dal Protocollo opzionale alla Convenzione sul coinvolgimento dei bambini nei conflitti armati.

Declaration in accordance with article 12 of the Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on a communications procedure (OP-CRC-IC)

The Republic of San Marino declares, in accordance with article 12 of the Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on a communications procedure, that it recognises the competence of the Committee on the Rights of the Child to receive and consider communications in which a State party claims that the Republic of San Marino does not fulfil its obligations under the Convention on the Rights of the Child, the Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the involvement of children in armed conflict or the Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the sale of children, child prostitution and child pornography.